

**Principali Misure di interesse delle imprese del
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori del 16 marzo 2020"**

IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE

• **MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI**

Le microimprese e le PMI potranno avvalersi, dietro comunicazione (corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19), delle seguenti misure di sostegno finanziario purché le esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Per queste operazioni i soggetti finanziatori saranno coperti con garanzie al 33%, senza valutazione, da un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia.

• **FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI**

Per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia attraverso il Fondo per prestiti fino a 5 milioni di euro per singola impresa finalizzati ad investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. La garanzia sarà concessa a titolo gratuito. La garanzia del Fondo sarà estesa automaticamente per le operazioni già garantite per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale.

• **SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

- **MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO**

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ad alcune componenti indicate nel provvedimento.

- **FONDO MADE IN ITALY**

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE.

- **REQUISIZIONI**

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

- **FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE**

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza l'Inail verserà 50 milioni di euro ad Invitalia, la quale userà queste risorse per erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale.

MISURE FISCALI

- **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI**

È sospeso il versamento dell'Iva, delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di Euro. Tale misura riguarda, senza limiti di fatturato, anche i settori turistico, termale, trasporto passeggeri, ristorazione, bar, cultura, sport, istruzione, eventi, sale giochi. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Gli altri adempimenti tributari andranno invece perfezionati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

- **DIFFERIMENTO SCADENZE**

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

- **SOSPENSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Sono sospese fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Sono inoltre sospesi i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter. La sospensione è anche per l'invio di nuove cartelle e per gli atti esecutivi.

- **CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- **NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO**

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario, con esonero dal versamento del contributo addizionale, con causale COVID-19 della durata di 9 settimane utilizzabili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Tale strumento prevederà un iter di consultazione sindacale semplificato della durata di 3 giorni con possibile accordo in via telematica. Tale ammortizzatore potrà essere consuntivato ai fini INPS entro 4 mesi dalla data di attivazione. Per le Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; o Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà tale strumento ordinario sarà compatibile con congelamento degli ammortizzatori straordinari o di solidarietà ed esonero dal versamento del contributo addizionale.

- **FIS (Fondo d'Integrazione Salariale)**

Per le imprese che rientrano nel regime FIS ed occupano mediamente più di cinque dipendenti, potranno presentare domanda di assegno ordinario fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che potranno essere svolti telematicamente. Per le imprese che rientrano nel regime FIS che hanno in corso un trattamento di solidarietà, potranno presentare domanda di concessione dell'assegno che sospende e sostituisce il regime di solidarietà ordinario di integrazione salariale (CIGO) con esonero dal versamento dei contributi addizionali ed esclusione dei periodi in cui vi è coesistenza, tra i due trattamenti, dal calcolo del limite massimo di durata previsto dalla vigente normativa in materia.

- **NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

Le Regioni potranno autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto (CIGO e FIS).

- **BLOCCO PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDIVIDUALI PER GMO**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di 60 giorni è previsto il congelamento di procedure di licenziamento collettivo in essere o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale congelamento non trova applicazione sia per quelle procedure il cui iter è già terminato e resta soltanto l'intimazione del licenziamento, sia per licenziamenti disciplinari o di giusta causa.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

- **LAVORO AGILE**

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centro riabilitativo chiuso dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.

Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

- **CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO**

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

- **PERMESSI RETRIBUITI L.104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto agli attuali 3 giorni mensili previsti).

- **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel singolo mese.

- **SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

- **PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

MISURE AMBIENTALI

Proroga al 30 giugno 2020 della presentazione del MUD e del versamento del contributo annuale da parte delle imprese iscritte all'Albo gestori ambientali.

La struttura di Confindustria Umbria è a disposizione per approfondimenti e quesiti sui diversi punti del Decreto.

Indichiamo di seguito i riferimenti dei Funzionari di Confindustria Umbria:

Area Relazione Industriali

Simone Cascioli

T. 0744 443430 (Sede di Terni)

T. 075 5820287 (Sede di Perugia)

C. 349 8205087

cascioli@confindustria.umbria.it

Cristiano Di Berardino

T. 0744 443412 - C. 338 6586066

diberardino@confindustria.umbria.it

Domenico Taschini

T. 075 5820229 - C. 334 6084318

taschini@confindustria.umbria.it

Luca Bartolucci

T. 075 5820223 C. 334.6389785

bartolucci@confindustria.umbria.it

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino

T. 075 5820230 - C. 335 7175365

castagnino@confindustria.umbria.it

Valentina Vignaroli

T. 075 5820209 - C. 338 6493886

vignaroli@confindustria.umbria.it

Paola Roscini

T. 075 5820220 - 329 9261061

roscini@confindustria.umbria.it



CONFINDUSTRIA UMBRIA

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti

Andrea Di Matteo

T. 075 5820227 - C. 335 1215606

dimatteo@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici

T. 0744 443418 - C. 338 6278499

dominici@confindustria.umbria.it

Area Comunicazione

Maria Luisa Grassi

T. 075 5820253 - C. 335 5691928

grassi@confindustria.umbria.it

Chiara Santilli

T. 075 5820221 - C. 366 6650427

santilli@confindustria.umbria.it